

SCRITTURA PRIVATA

tra

CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (di seguito anche solo il "CORAP")

C O N T R O

Ing. Filippo Valotta (di seguito anche solo il "Lavoratore")

*** **

Antefatto alle intese che seguono

1. L'Ing. Filippo Valotta è stato assunto dal Consorzio di Sviluppo Industriale di Vibo Valentia in data 13.01.1998 e da tale data ricopre il ruolo e la mansione di Dirigente;
2. con Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013 è stato disciplinato il riordino di diversi enti di emanazione regionale, tra cui anche i Consorzi di Sviluppo Industriale presenti in Calabria a Lamezia Terme, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Crotona;
3. ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/2013 *"Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP."*;
4. in virtù dell'art. 3 comma 10 della Legge Regionale Calabria n. 24/2014 *"Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o*

riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante"

5. in virtù di quanto precede con D.P.G.R. della Regione Calabria n. 115/2016 del 29 giugno 2016 veniva formalmente istituito il CORAP e pertanto il rapporto di lavoro del Lavoratore veniva quindi a trasferirsi su quest'ultimo ente;
6. purtuttavia con riguardo a quanto previsto all'art. 3 comma 10 Legge Regionale Calabria n. 24/2013 richiamata al punto 4 che precede sono sorte questioni tra il CORAP ed il Lavoratore in relazione alla debenza o meno di determinati emolumenti percepiti antecedentemente alla costituzione del CORAP;
7. nelle more le Parti si sono determinate ad addivenire ad una composizione bonaria della questione di cui al punto che precede e pertanto intendono conciliare, come in effetti conciliano in via novativa, la presente controversia ed ogni altro possibile contenzioso che potrebbe tra loro insorgere, alle seguenti

C O N D I Z I O N I

- a) le premesse fanno parte integrante della presente conciliazione e costituiscono patto tra le parti.
- b) il CORAP, pur senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese ed al solo fine di dirimere futuri contenziosi, riconosce al Lavoratore (che accetta) un importo a titolo di superminimo non riassorbibile sulla retribuzione pari ad € 15.000,00 lordi annui in cifra fissa per l'intera



durata del rapporto di lavoro e da versarsi mensilmente pro-quota per l'intera durata del rapporto di lavoro e non aumentabile in virtù di qualsivoglia evento contrattuale e/o legale;

c) conseguentemente le parti concordano che le condizioni retributive inerenti al rapporto di lavoro del Lavoratore avranno decorrenza dal 01.04.2018 e avranno carattere novativo rispetto alle precedenti applicate al rapporto di lavoro di qualsiasi natura esse fossero e da qualsiasi fonte traessero origine, sostituendo quindi ogni diversa ed ulteriore statuizione) saranno le seguenti

- 
- i. retribuzione annua lorda, per come prevista per i “*dirigenti*” dall’art. 20 CCNL Dirigenti Ficei 2016 - 2018, lettera c), in relazione all’anzianità di servizio come dirigente dal Lavoratore alla data odierna;
 - ii. superminimo ad personam annuo lordo non riassorbibile pari ad € 15.000,00 lordi in cifra fissa per l’intera durata del rapporto di lavoro e da versarsi mensilmente pro-quota per l’intera durata del rapporto di lavoro e non aumentabile in virtù di qualsivoglia evento contrattuale e/o legale;
 - iii. elemento aggiuntivo della retribuzione previsto dall’art. 20, comma terzo, CCNL Dirigenti Ficei, pari ad € 4.500,00 lordi annui attesa l’anzianità di servizio del Lavoratore con la qualifica di Dirigente superiore a 16 anni;
 - iv. adeguamenti retributivi (i.e. scatti biennali) previsti dal CCNL Dirigenti Ficei 2016-2018 operanti esclusivamente sulla voce di
- 
- 


retribuzione annua lorda che precede e non sull'assegno ad personam;

d) in aggiunta a quanto precede, il CORAP riconosce al Lavoratore i seguenti importi:

- un importo pari ad € 4.400,00 lordi a titolo di transazione novativa in relazione ad ogni e qualsivoglia richiesta effettuata dal lavoratore con riferimento all'applicazione dell'art. 22, 3° comma, CCNL dirigenti;
- un importo lordo pari ad € 19.500,00 a titolo transazione generale novativa relativa all'art. 17 CCNL Dirigenti;
- un importo pari ad € 25.000,00 netti a titolo di tacitazione di ogni qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione inerente il rapporto di lavoro pregresso;

e) i pagamenti di cui al punto d) che precede, verranno effettuati in due rate entro giugno 2018;

f) il Lavoratore accetta le condizioni proposte dal CORAP ai punti b), c) e d) che precedono ed al contempo con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con l'adempimento da parte del CORAP a quanto stabilito ai punti b), c) e d) che precedono, dichiara di rinunciare, nei confronti del CORAP (ovvero di altri soggetti e/o enti collegati e/o dalla stessa controllati e/o partecipati né dai legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo) a qualsivoglia diritto, azione ed atto azionati e/o azionabili nei confronti del CORAP in relazione al rapporto di lavoro. Il Lavoratore dichiara di non aver più nulla da rivendicare e pretendere relativamente al proprio rapporto di lavoro rinunciando, dunque, a



CONSORZIO
DELLA
CANTIERE
ATTIVE
S.V.L.P.P.

CONSORZIO
DELLA
CANTIERE
ATTIVE
S.V.L.P.P.

CONSORZIO
DELLA
CANTIERE
ATTIVE
S.V.L.P.P.

qualsivoglia ulteriore pretesa, atto od azione inerente l'attività lavorativa dallo stesso prestata sino alla data odierna (in qualsiasi forma contrattuale) in favore del CORAP ovvero di altri soggetti e/o enti collegati e/o dalla stessa controllati e/o partecipati né dai legali rappresentanti che si sono succeduti nel tempo rinunciando quindi a qualsivoglia rivendicazione e/o diritto, azionata e/o azionabile;

g) il CORAP accetta le rinunce tutte formulate dal Lavoratore ai punti che precedono e, a sua volta, dichiara di nulla avere a pretendere nei confronti del Lavoratore in relazione al rapporto di lavoro intercorso;

h) le parti dichiarano di aver regolato ogni reciproco rapporto di dare/avere per come specificati nella presente scrittura privata e, pertanto, salvo il corretto adempimento di tutte le condizioni di cui al presente verbale, dichiarano e concordano infine sulla natura di transazione generale novativa del Verbale di Conciliazione che si andrà a sottoscrivere in sede protetta e delle pattuizioni ivi contenute in relazione alle prescrizioni ed agli istituti qui concordati;

i) le parti si obbligano a ratificare, subordinando quindi a tale ratifica la relativa efficacia delle pattuizioni qui contenute, il contenuto della presente scrittura privata mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede protetta (Ispettorato Territoriale del Lavoro);

Lamezia Terme, 17 maggio 2018

Letto, confermato e sottoscritto

Dottor Filippo Valotta



Dott.ssa Rosaria Guzzo (n.q.)



